



Roma, 23 gennaio 2020

Alla cortese attenzione  
Sottosegretaria Maria Cecilia Guerra  
Ministero dell'Economia e delle Finanze

OGGETTO: Detassazione dei premi di risultato – posizione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 456 del 31 ottobre 2019 si è espressa sul tema della detassazione dei Premi di Risultato ex art. 1, commi 182-189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), sostenendo che la funzione incentivante della norma deve intendersi assoluta (e il connesso beneficio fiscale spetta) se e solo se: la maturazione del premio (e non solo l'erogazione) avvenga successivamente alla stipula del contratto, e i criteri di misurazione degli obiettivi contemplati dai suddetti contratti sono determinati con ragionevole anticipo rispetto al periodo nel corso del quale maturerà l'eventuale produttività futura (non ancora realizzatasi).

In sintesi, dunque, in base alla posizione dell'Agenzia, poc'anzi richiamata, i premi di risultato derivanti da accordi sindacali possono beneficiare del regime di tassazione agevolato (imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%) soltanto con riferimento alla parte di tali premi maturata nel periodo successivo alla data di sottoscrizione degli accordi medesimi. Ciò implica che se l'accordo viene sottoscritto a esercizio quasi terminato, il premio relativo a tale annualità, ancorché maturato, non può godere, di fatto, del trattamento fiscale agevolato. In altri termini, ai fini del beneficio fiscale in questione, l'Agenzia non ammette una determinazione del premio a ridosso della chiusura del periodo di maturazione. La suddetta fattispecie, come noto, è ricorrente poiché la contrattazione tra impresa e sindacato trova, di norma, la propria fisiologica

definizione, con la sottoscrizione dell'accordo, a fine periodo. Ciò implica che sinora il lavoratore ha ricevuto dall'impresa (in buona fede) il premio annuale di produzione, sul quale ha corrisposto imposte nella misura agevolata, sulla base di accordi che l'Agenzia, solo oggi, con il recente chiarimento-orientamento, non ritiene idonei a sostenere l'accesso al beneficio fiscale in oggetto, che tuttavia è già stato applicato.

Non può, dunque, sfuggire come la tardiva interpretazione dell'Agenzia rischi, concretamente, di cagionare grave nocumento al lavoratore che si vedrebbe recuperare dall'impresa, direttamente in busta paga, le imposte non versate, pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria e l'aliquota agevolata applicata al premio di produzione erogato, maggiorate, verosimilmente, anche degli interessi al tasso legale.

Si richiede, al fine di porre rapido rimedio alla descritta situazione e di evitare azioni di recupero a danno dei lavoratori – già, peraltro, programmate e, in taluni casi, avviate – un incontro finalizzato ad individuare percorsi risolutivi.

Distinti saluti.

Per le Segreterie Nazionali

CGIL  
Ivana Galli

CISL  
Luigi Sbarra

UIL  
Tiziana Bocchi

